

PROVVEDIMENTO N. 2836 del 5 ottobre 2010

NOVIT ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Torino – Divieto di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e, in particolare, gli articoli 38, 44 e 46;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 concernente la disciplina del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell'11 aprile 1974 con il quale NOVIT ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

VISTA la violazione delle norme in tema di copertura delle riserve tecniche contestata a NOVIT ASSICURAZIONI S.p.A., ai sensi dell'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con nota in data odierna;

VISTA la violazione delle norme in tema di margine di solvibilità e quota di garanzia contestata a NOVIT ASSICURAZIONI S.p.A., ai sensi dell'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con nota in data odierna, con la quale è stato richiesto di presentare un piano di finanziamento a breve termine, nel quale siano indicate le misure che si intendono adottare per ristabilire la situazione finanziaria;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto di compiere atti di disposizione sui beni a norma degli articoli 221, comma 2, e 222, comma 3, del citato decreto legislativo n. 209/2005, a tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,

Dispone

è fatto divieto a NOVIT ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Torino, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 221, comma 2, e 222, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Presidente
Giancarlo Giannini